

APPROVATO CON DELIBERA N. 192 DEL 29.11.1999

REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE
DEL COMUNE DI FIGLINE VALDARNO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 (Disciplina dei servizi di Polizia Municipale):

Le disposizioni di Polizia Municipale sono disciplinate dal presente Regolamento e dai provvedimenti emanati per le singole circostanze dall'Autorità Comunale, nei limiti delle funzioni e delle competenze attribuite da leggi e regolamenti.

ART.2 (Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Municipale):

Il Sindaco impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di Polizia Municipale.

Il servizio di Polizia Municipale viene effettuato dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nonché dagli altri addetti che, nei limiti del servizio cui sono destinati, abbiano, a norma di legge o regolamento, l'obbligo di fare osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.

ART.3 (Ambito di applicazione delle norme):

Il presente Regolamento si applica sull'intero territorio del Comune di Figline Valdarno.

Le norme riguardanti l'ordine, la sicurezza pubblica, l'igiene e la sanità, si applicano anche ai luoghi privati, quando la loro violazione crei pericolo o causi molestia o danni a persone. Nel caso che l'illecito perduri nonostante sia possibile interromperlo, è applicabile quanto previsto dall'art.650 C.P., usando anche mezzi coercitivi per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze.

CAPO II
OCCUPAZIONE DI SPAZIO O AREA PUBBLICA

ART.4 (Principi generali):

E' proibita qualunque occupazione od uso illegittimo del suolo, del sottosuolo o del soprassuolo pubblico senza titolo rilasciato dall'Autorità Comunale.

I concessionari di autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico sono tenuti alla pulizia dello spazio occupato, anche previo inaffiamento, se necessario.

Le occupazioni di suolo pubblico devono essere richieste almeno quindici giorni prima dell'inizio di validità della concessione ove possibile, senza intralcio alla viabilità stradale.

Le occupazioni di suolo pubblico, ad eccezione di quelle per cantieri, devono lasciare libero lo spazio dei marciapiedi e comunque, nel caso che la viabilità stradale venga intralciata dall'occupazione stessa, questa potrà essere autorizzata anche sul marciapiede mantenendo però una distanza minima di metri 2 dalla più vicina parete di fabbricato e libero il passaggio sulla perpendicolare degli ingressi.

ART.5 (Atti vietati):

Senza concessione di occupazione di suolo pubblico sono vietati i seguenti atti:

- 1- occupare il suolo, il sottosuolo o il soprassuolo con occupazioni effettuate con qualsiasi oggetto;
- 2- esporre merce o altro oggetto sullo spazio antistante l'esercizio commerciale o il pubblico esercizio, se invade il suolo pubblico.
- 3- riparare i veicoli, altre cose mobili od effettuare lavori sul suolo pubblico. Sono consentite le riparazioni di breve durata dovute a guasti improvvisi dei veicoli.

CAPO III

IGIENE, SANITA', DECORO ED ORDINE

ART.6 (Principi generali):

E' vietata qualsiasi azione od omissione che possa creare pericolo, causare molestie o danni a persone o cose, che possa sporcare, l'aria e le acque o violare le elementari norme igienico-sanitarie.

E' vietato assumere comportamenti contrari al decoro, al pudore ed alla decenza pubblica, compiere atti di pulizia personale e far mostra di tutto ciò che possa provocare turbamento o ripugnanza in luoghi visibili al pubblico.

ART.7 (Atti vietati):

in particolare sono vietati i seguenti atti:

- 1- soddisfare i naturali bisogni fisiologici in luogo pubblico, aperto al pubblico od esposto al pubblico;
- 2- effettuare qualsiasi tipo di lavaggio che possa sporcare il suolo;
- 3- sdraiarsi sulle panchine dei giardini o sui muri degli argini dei fiumi o dei pubblici edifici;
- 4- sedere o sdraiarsi sulle strade, nelle piazze, sotto i portici e sulle soglie degli edifici pubblici e dei luoghi di culto;
- 5- danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni o disegni gli edifici pubblici o privati;
- 6- salire sugli alberi, sui monumenti, sulle fontane e su altri beni di proprietà comunale;
- 7- gettare, lasciar cadere carta o altro oggetto che possa sporcare il suolo;
- 8- sollevare indebitamente polvere; scuotere, spolverare o sbattere tappeti, panni, materassi o simili su area pubblica.
- 9- tenere distesi o appesi panni, biancherie o simili su area pubblica o esposta al pubblico. Tali esposizioni sono consentite in luoghi privati o rurali, purché non creino inconvenienti ad altri.
- 10- causare stillicidio molesto per le persone;
- 11- effettuare accattonaggio in luogo pubblico.

ART.8 (Edifici privati):

Salvo quanto espressamente previsto dal Regolamento Edilizio Comunale e dal Codice della Strada, i responsabili degli edifici devono tenere in buono stato di conservazione gli stessi, specialmente le parti esposte alla pubblica vista e quelle che potrebbero creare danni a persone o cose.

ART.9 (Cantieri):

Salvo quanto espressamente previsto dal Regolamento Edilizio Comunale, in tutti i cantieri dove si eseguono lavori di costruzione, manutenzione, riparazione o demolizione di opere edilizie è vietato:

- 1- causare danni o molestie a persone o cose pubbliche o private;
- 2- omettere di recintare l'area destinata ai lavori;
- 3- nel centro abitato, produrre polveri, cattivi odori o liquami di ogni genere derivanti dai lavori edili che possano creare danno o molestie a cose o persone pubbliche o private;
- 4- omettere di collocare le segnalazioni d'ingombro e di pericolo diurne e notturne;
- 5- omettere di collocare in maniera visibile all'esterno del cantiere la tabella contenente i dati relativi al tipo di lavoro effettuato ed ai responsabili dello stesso;
- 6- collocare la tabella di cui al n°5 incompleta o indecorosa;
- 7- non avere ostensibili sul posto i seguenti documenti:
 - la concessione edilizia firmata ed i relativi elaborati di progetto;
 - il giornale dei lavori, periodicamente vistato dal direttore dei lavori;
 - il progetto dell'impianto termico e la documentazione relativa all'isolamento termico;
 - copia del progetto e della relazione, vistati dal Genio Civile;
 - ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalità del progetto o alle caratteristiche ambientali del luogo dove si interviene.
- 8- manomettere il suolo pubblico senza concessione di suolo pubblico e senza rimettere in pristino il suolo pubblico manomesso entro lo scadere della predetta concessione. La riduzione in pristino è dovuta anche per una sospensione prolungata dei lavori;
- 9- non assicurare dei passaggi pedonali o marciapiedi provvisori, atti a garantire il transito del flusso pedonale in condizioni di sicurezza;
- 10- non comunicare al Sindaco l'inizio dei lavori e l'ultimazione degli stessi;
- 11- non lasciare libero l'accesso al cantiere alle Autorità preposte ai controlli;

ART.10 (Vuotatura pozzi neri):

La vuotatura dei pozzi neri dovrà essere eseguita nelle ore e con le modalità stabilite dal Sindaco con apposita ordinanza.

ART.11 (Giardini e passeggi pubblici):

E' vietato calpestare, sdraiarsi o comunque danneggiare aree verdi che presentino apposita segnaletica verticale.
E' vietato fermarsi, sostare o circolare su aree verdi con qualsiasi tipo di veicolo.

CAPO IV **QUIETE E SICUREZZA**

ART.12 (Principi generali):

E' vietata qualsiasi azione od omissione che possa creare pericolo, causare molestie o danni a persone o cose, qualsiasi attività rumorosa o incomoda che rechi disturbo alle persone.

ART.13 (Atti vietati):

In particolare è vietato:

- 1- lanciare sassi ed altri oggetti atti ad offendere, imbrattare o comunque danneggiare persone o cose;
- 2- accendere fuochi, usare fiamme libere e sostanze pericolose o gettare oggetti accesi;
- 3- accumulare quantità di cose infiammabili o di facile combustione anche in proprietà privata, salvo che si tratti di attività regolarmente autorizzate;
- 4- effettuare qualsiasi gioco fuori dai luoghi a ciò destinato che possa creare inconvenienti;
- 5- fare esplosioni nel centro abitato, ad eccezione fatta per i giochi pirici organizzati per la festa del Santo Patrono. Se minorenni si rendono responsabili della violazione, della stessa ne risponde un genitore o chi ne fa le veci. Oltre alla sanzione amministrativa principale si applica la sanzione accessoria del ritiro dell'oggetto esplosivo e la conseguente consegna al responsabile del minore.
- 6- sui terrazzi, balconi o parti dell'edificio prospicienti il pubblico passaggio è vietato collocare cassette, vasi o qualsiasi oggetto che non siano assicurati in modo tale da non costituire pericolo;
- 7- esporre all'esterno o circolare nel centro abitato con oggetti taglienti od altri oggetti che possano creare pericolo, danni o molestie. Alla sanzione amministrativa principale consegue la sanzione accessoria del ritiro dell'oggetto.
- 8- effettuare manovre con carichi sospesi pericolosi per l'incolumità di persone o cose senza autorizzazione dell'Autorità Comunale, escluso il carico e scarico delle merci con autocarri;
- 9- disturbare le persone con schiamazzi, grida, suoni o altri rumori;
- 10- provocare qualsiasi esalazione o dispersione di materiale che spandendosi nell'aria crei inconvenienti alle persone o alle cose;
- 11- installare insegne, targhe, tende parasole o qualsiasi altro oggetto sospeso ad un'altezza minore di metri 2.20 dal livello di qualsiasi area transitabile da pedoni.

ART.14 (Attività professionali o artigianali rumorose, incommode o pericolose):

L'esercizio delle attività professionali o artigianali rumorose è vietato nei giorni festivi. Negli altri giorni feriali è limitato al seguente orario:

- dal 1°Aprile al 30 Settembre: dalle ore 8 alle ore 21;
- dal 1°Ottobre al 31 Marzo: dalle ore 8 alle ore 20.

Dovranno essere usate tutte le cautele e gli accorgimenti tecnicamente disponibili per evitare che i macchinari usati provochino vibrazioni, scuotimenti, esalazioni o qualsiasi altro inconveniente.

ART.15 (Cani e altri animali):

E' vietato ai proprietari, custodi o detentori di cani o altri animali:

- 1- maltrattarli, molestarli o utilizzarli in modo da arrecare molestie o sofferenze agli stessi animali;
- 2- lasciarli vagare sul suolo pubblico o nei locali aperti al pubblico privi di guinzaglio o museruola. Si devono utilizzare ambedue i sistemi se i cani sono di grossa taglia, di razza o di indole pericolosa;
- 3- lasciarli defecare sul suolo pubblico senza raccogliere successivamente le loro deiezioni;
- 4- introdurli in luoghi in cui possano creare pericolo o disturbo alle persone, anche in relazione a norme igieniche;
- 5- tenere animali da cortile nel centro abitato.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola i cani in aperta campagna, a seguito del cacciatore, i cani da pastore quando accompagnano il gregge ed i cani delle forze di Polizia durante l'impiego per servizi d'istituto.

E' obbligatorio che chi accompagna il proprio cane a spasso sul suolo pubblico, sia munito di sacchetto di plastica e paletta.

ART.16 (Piccioni e altri volatili)

E' vietato a chiunque dare cibo a piccioni o ad altri volatili in aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio.

ART.17 (Cattura dei cani o altri animali vaganti):

I cani e gli altri animali vanno custoditi entro recinzioni o all'interno di luoghi privati in modo tale che non possano fuoriuscirne.

I cani vaganti e gli altri animali molesti o pericolosi trovati a vagare saranno catturati dal personale dell'Azienda Sanitaria Locale preposto a questo servizio.

E' proibito ostacolare o impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni e cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

CAPO V **SPETTACOLI VIAGGIANTI**

ART.18 (Principi generali):

Le concessioni di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento sono effettuate sulla base del vigente Regolamento per gli spettacoli viaggianti ed in conformità con la Legge 18 Marzo 1968 n°337.

Il titolare dell'attrazione per la quale è stata rilasciata la concessione è tenuto a gestirla ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 Giugno 1931 n°773 e sue modificazioni, del relativo Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6 Maggio 1940 n°635 e delle altre leggi in materia.

I concessionari sono tenuti ad osservare tutte le ordinanze, i Regolamenti Comunali, le Leggi di Pubblica Sicurezza e le altre norme riguardanti l'uso degli apparecchi sonori, l'orario di apertura e chiusura degli spettacoli e dei parchi.

Qualora i concessionari non rispettassero quanto previsto dal precedente comma, l'Amministrazione Comunale potrà in qualsiasi momento revocare la concessione.

Nel territorio comunale, nella stessa area, non si possono tenere più di tre manifestazioni annue di spettacoli viaggianti, intervallate tra di loro da non meno di centoventi giorni.

ART.19 (Atti vietati):

Agli esercenti di spettacoli viaggianti e di parchi di divertimento è vietato:

- 1- installare le proprie strutture al di fuori degli spazi consentiti dalla concessione rilasciata dal Sindaco;
- 2- sistemare le carovane ed i carriaggi fuori dalla località stabilita dall'Amministrazione Comunale;
- 3- sistemare le carovane in maniera indecorosa e senza provvedere a richiedere i relativi allacciamenti, a spese dei concessionari;
- 4- sistemare carovane e carriaggi che non siano degli esercenti partecipanti alla manifestazione;
- 5- sistemare le carovane ed i carriaggi nell'apposito suolo pubblico assegnato oltre sette giorni prima dell'inizio dello spettacolo o del parco e lasciare libera l'area da persone o cose oltre cinque giorni dopo la fine delle attrazioni;
- 6- subconcedere il posto assegnato.

CAPO VI

NORME PROCEDURALI E SANZIONATORIE

ART.20 (Accertamento, contestazione e notificazione delle trasgressioni):

Si osservano in quanto applicabili le norme del Testo Unico delle Leggi Comunali e Provinciali e della Legge 24 Novembre 1981 n°689 e gli artt.106, 107, 108, 109 e 110 del R.D. 03 Marzo 1934 n°383 (T.U. della legge comunale e provinciale).

ART.21 (Criteri per la scelta tra sanzioni penali ed amministrative):

Quando le norme del presente regolamento siano previste anche da leggi penali, fermo restando quanto stabilito dall'art.9 della Legge 24 Novembre 1981, si dovrà considerare la gravità dell'illecito e verificare quali principi informativi tutelano le norme violate.

Chiunque non ottempererà alle ordinanze del Sindaco entro il termine prescritto, ove il fatto non costituisca reato penale, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di lire duecentomila.

ART.22 (Ripristino dello stato dei luoghi):

Al fine di prevenire o eliminare pericoli che minacciano l'incolumità delle persone, oltre all'eventuale sanzione, il Sindaco può ordinare il ripristino dello stato dei luoghi o l'eliminazione del pericolo.

In caso di inadempimento il Sindaco può disporre l'esecuzione d'ufficio con spese a carico degli inadempienti.

ART.23 (Sanzioni):

Chiunque viola le disposizioni dei seguenti articoli:

- art.5 n°1 (al metro quadro);
- art.7 n°3, 6, 7, 9 e 10;
- art.11 comma 1;
- art.15 n°5;
- art.16

è tenuto al pagamento di lire ventimila.

Chiunque viola le disposizioni dei seguenti articoli:

- art.7 n°1, 4, 8 e 11;
- art.9 n°6 e 7(per ogni documento mancante);
- art.13 n°4 e 9;
- art.15 n°2.

è tenuto al pagamento di lire cinquantamila.

Chiunque viola le disposizioni dei seguenti articoli:

- art.4 comma 2;
- art.5 n°3;
- art.7 n°2;
- art.9 n°9;
- art.11 comma 2;
- art.13 n°1, 2, 3, 5, 6 e 10;
- art.14;
- art.15 n°1, 3 e 4;
- art.17.

è tenuto al pagamento di lire centomila.

Chiunque viola le disposizioni dei seguenti articoli:

- art.4 comma 1;
- art. 5 n°2;
- art.7 n°5;
- art.9 n°1, 2, 3, 4, 5;
- art.13 n°8 e 11.

è tenuto al pagamento di lire duecentomila.

Chiunque viola le disposizioni dei seguenti articoli:

- art.8;
- art.9 n°8 e 10;
- art.13 n°7;
- art. 19.

è tenuto al pagamento di lire cinquecentomila.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'art.9 n°11 è tenuto al pagamento di lire un milione.

Qualora il trasgressore nell'arco di sei mesi incorra due volte nella medesima violazione è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa aumentata nella misura del doppio.

CAPO VII **DISPOSIZIONI FINALI**

ART.24 (Abrogazione di norme precedenti):

Sono abrogate tutte le norme regolamentari Comunali in contrasto con quanto stabilito dal presente Regolamento.

ART.25 (Comunicazioni):

Il presente regolamento è comunicato:

- Al Ministero dell'Interno tramite il Commissario di Governo in osservanza al disposto dall'articolo II della Legge 7/3/1986, n.65;
- Al Prefetto di Firenze, per la parte di competenza, ai sensi dell'art.2 del Decreto dell'Interno Ministero dell'Interno 4/3/1987, n.145;
- Al Questore di Firenze, per la parte di competenza, ai sensi del succitato Decreto Ministero dell'Interno 4/3/1987, n.145.

ART.26 (Entrata in vigore)

Il presente Regolamento divenuto esecutivo sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1: Disciplina dei servizi di Polizia Municipale

Art.2: Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Municipale

Art.3: Ambito di applicazione delle norme

CAPO II: OCCUPAZIONE DI SPAZIO O AREA PUBBLICA

Art.4: Principi generali

Art.5: Atti vietati

CAPO III: IGIENE, SANITA', DECORO ED ORDINE

Art.6: Principi generali

Art.7: Atti vietati

Art.8: Edifici privati

Art.9: Cantieri

Art.10: Vuotatura pozzi neri

Art.11: Giardini e passeggi

CAPO IV: QUIETE E SICUREZZA

Art.12: Principi generali

Art.13: Atti vietati

Art.14: Attività professionali o artigianali rumorose, incomode o pericolose

Art.15: Cani e altri animali

Art.16: Piccioni e altri volatili

Art.17: Cattura dei cani o altri animali vaganti

CAPO V: SPETTACOLI ITINERANTI

Art.18: Principi generali

Art.19: Atti vietati

CAPO VI: NORME PROCEDURALI E SANZIONATORIE

Art.20: Accertamenti, contestazione e notificazione delle trasgressioni

Art.21: Criteri per la scelta tra sanzioni penali ed amministrative

Art.22: Ripristino dello stato dei luoghi

Art.23: Sanzioni

CAPO VII: DISPOSIZIONI FINALI

Art.24: Abrogazione di norme precedenti

Art.25: Comunicazioni

Art.26: Entrata in vigore